COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011 - 24 **Data 09-05-2011**	**OGGETTO: TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2011**

L'anno **duemilaundici** , il giorno **nove** del mese di **Maggio** , alle ore **18:00** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di inviti diramati dal **Presidente** in data **02-05-2011** prot. n. 2997 e in data 04.05.2011 prot. n. 3076 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria , pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il consigliere comunale **RAPUANO LEUCIO** in qualità di **Presidente** del Consiglio.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 17 e assenti n. = come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
MASI MARIO	X		MORETTI FRANCESCO	X	
SGLAVO ANGELO	X		MORETTI SEBASTIANO	X	
LISBINO ANTONIO	X		RAPUANO LEUCIO	X	
BARBATO GIUSEPPE	X		D'AGOSTINO DOMENICO	X	
SEPE PAOLO	X		BARBATO DOMENICO	X	
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		SARDO RAFFAELE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		COMPARONE TOMMASO	X	
TURCO ANTONIO	X		PETRARCA PASQUALE	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Carinaro

SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria

Proposta di delibera

Oggetto: Tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione delle tariffe per l'anno 2011

Il Consigliere delegato al bilancio

Premessa

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare, in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il regime di prelievo fiscale per il Comune di Carinaro per il 2011 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani)di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. 507/1993 non essendo, l'Ente, tenuto a passare obbligatoriamente al regime di TIA (Tariffa di igiene ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n°22 (Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs.3/4/2006, n°152 (Codice ambientale).

Il D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 il quale, all'articolo 7, ha stabilito, esclusivamente per i Comuni della Campania, che: "*a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti"* e il successivo DL 31 dicembre 2007 n° 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n° 31 all'art. 33 ha differito il predetto termine al 31/12/2008.

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art.7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'arti. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D.Lgs n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Il decreto legge 30/12/2009, n°195 convertito nella legge 26 del 26/2/2010 ha apportato ulteriori novità in ordine all'espletamento del servizio ed alla relativa applicazione della TARSU.

L'articolo 11 di detta norma prescrive, al comma 2-ter, che "*In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni"*

Il successivo comma 3 dispone che "*I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1,*

trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).

Il comma 5-bis, inoltre, stabilisce che "*Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.*

Il comma 5-ter, infine, dispone che " *Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.*

Il predetto articolo 11 del D.L. 195/2009 è stato ulteriormente modificato dall'articolo 1/bis del D.L. 26/11/2010, n°196 convertito nella legge 24/1/2011, n°1 nel modo seguente

- Al comma 2 ter il termine del 31/12/2010 è spostato al 31/12/2011
- Al comma 5/bis le parole "Per l'anno 2010" "30 settembre 2010" e "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, "Per gli anni 2010 e 2011" "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011"

I costi del servizio sono stati così determinati:

R a c c o l t a - Il costo è stato determinato nel modo seguente:

Per il periodo 1.1/30.4.2011 - €. 34.100,00 mensili per un totale di €. 136.400,00, Iva inclusa

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 - €. 40.188,00 oltre Iva per un totale di €. 353.654,40

Così determinato, il costo per la sola raccolta è di €. 490.054,40 cui bisogna aggiungere €. 25.000,00 per l'acquisto delle buste di plastica.

S m a l t i m e n t o- Il costo dello smaltimento è stato così determinato:

- Rifiuti indifferenziati €. 227.472,30

- Organico + verde €. 146.520,00

- Ingombranti €. 21.978,00

- A l t r o €. 7.326,00

La spesa per la raccolta indifferenziata è totalmente a carico della Provincia mentre quella per la raccolta dell'organico è a carico del Comune per €. 85.470,00 e a carico dell'Amministrazione provinciale per €. 61.050,00.

Oltre a quelle appena determinate, occorre tener presente anche le spese relative al personale dipendente per cui il costo complessivo del servizio ammonta ad €. 950.536,00

Tanto premesso

visto l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerato che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

visto e richiamato l'articolo 1 – comma 7 – del D.L. 27/5/2008, n°93, convertito nella Legge 24/7/2008, n°126, confermato dal comma 30 dell'articolo 77/bis della Legge 133/2008, che **sospende**, a partire dal 29/5/2008, il potere di deliberare aumenti dei tributi locali per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, fatta eccezione per la sola tassa sui rifiuti urbani (TARSU)

considerato che detta sospensione è stata confermata anche dall'articolo 1 - comma 123 - della Legge 21/12/2010, n°220 (Legge di stabilità)

visto altresì l'art. 151,comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

considerato che, con decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°300 del 24/12/2010, il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 è stato fissato al 31 marzo 2011;

considerato, altresì, che con decreto del Ministro dell'Interno del 16/3/2011 il predetto termine è stato ulteriormente spostato alla data del 30/6/2011

considerato altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2011 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

rilevato altresì che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza del Consiglio comunale così come ribadito dalla Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con sentenza 3 febbraio - 15 giugno 2010 n°14376;

vista la deliberazione della Giunta comunale n.41 del 13/4/2010, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento R.S.U. per l'anno 2010;

Ritenuto che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2011 esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione , affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio comunale di apportare alle tariffe applicate nel 2010 un adeguamento tale che il gettito della tassa copra interamente il costo del servizio nell'importo innanzi determinato, indicato nel prospetto che segue:

Cat.	D e s c r i z i o n e	Tariffa in vigore	Nuova tariffa
A1	Scuole, musei, biblioteche,ecc	5,30	5,99
A2	Magazzini e depositi	7,30	8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30	5,99
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	8,30	9,38
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	2,00	2,26
C2	Case di riposo, collegi,convitti	2,90	3,28
D1	Uffici,studi professionali,ecc.	10,55	11,92
D2	Circoli politici, sportivi	2,90	3,28
D3	Studi professionali, banche agenzie assicuraz.	10,55	11,92
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	7,30	8,25
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	8,30	9,38
F2	Caffè, bar, gelateria, pasticcerie, ecc.	8,30	9,38
	Pertinenze	0,50	0,57
A1	Scuole, musei, biblioteche,ecc	5,30	5,99
A2	Magazzini e depositi	7,30	8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30	5,99

Ritenuto, per quanto attiene alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) dover stabilire che la tariffa sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo;

Vista la relazione illustrativa che precede

Si SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione del Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. **Applicare**, per l'anno 2011, in attuazione delle norme in premessa richiamate, le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2011:

Cat.	Descrizione	Tariffa in vigore	Nuova tariffa
A1	Scuole, musei, biblioteche,ecc	5,30	5,99
A2	Magazzini e depositi	7,30	8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30	5,99
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	8,30	9,38
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	2,00	2,26
C2	Case di riposo, collegi,convitti	2,90	3,28
D1	Uffici,studi professionali,ecc.	10,55	11,92
D2	Circoli politici, sportivi	2,90	3,28
D3	Studi professionali, banche agenzie assicuraz.	10,55	11,92
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	7,30	8,25
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	8,30	9,38
F2	Caffè, bar, gelateria, pasticcerie, ecc.	8,30	9,38
	Pertinenze	0,50	0,57
A1	Scuole, musei, biblioteche,ecc	5,30	5,99
A2	Magazzini e depositi	7,30	8,25
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30	5,99

2. **Stabilire,** che la tariffa relativa alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo

3. **Approvare** il tasso di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.

4. **Dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2011 in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 del D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il Consigliere delegato al bilancio

(Antonio Turco)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto **Tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione delle tariffe per l'anno 2011**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Carinaro, lì 2/05/2011

Il Responsabile del Servizio

(Arturo Barbato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

X **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 2/05/2011

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

.

p {margin-top: 0; margin-bottom: 0}

O.D.G. (4)
Il Presidente del Consiglio Rapuano prende la parola e dice: “a questo punto chiedo di votare per l’inversione dei punti all’ordine del giorno: l’ultimo punto aggiuntivo lo dobbiamo anticipare rispetto all’approvazione del bilancio. Quindi il punto: Tassa per la raccolta e trasporto per lo smaltimento dei RR.SS.UU. - Determinazione tariffe anno 2011 deve essere discusso ed approvato prima del bilancio. Quindi votiamo per l’inversione dell’ordine del giorno”.
La votazione sulla proposta del Presidente è la seguente: presenti e votanti n.12 consiglieri. Voti favorevoli 9 e 3 astenuti (Consiglieri D’Agostino, Sardo, Barbato Domenico).
Presidente: “Quarto punto all’ordine del giorno: Tassa per la raccolta e trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. - Determinazione tariffe anno 2011”. Passiamo la parola al delegato Turco.
A questo punto, ore 18.15, entrano in aula i consiglieri Capoluongo, Comparone e Petrarca. I consiglieri presenti sono in numero di 15.
Il Consigliere Turco legge la proposta di deliberazione.
Alle ore 18.16 escono il Sindaco e l’Assessore Capoluongo.
Al termine della lettura della proposta il consigliere Sardo dice: “c’è un aumento. Solo un paio di domande, come mai non siamo passati alla “TIA”, perché potevamo passare anche alla “TIA”. Per quanto riguarda la “Tia” non abbiamo fatto il passaggio, lo potevamo anche fare. Vedo che c’è l’aumento; è stato fatto strutturalmente su tutti in percentuale o, a qualcuno, è stata fatta una percentuale in meno e ad altri una maggiore? Cioè chi le ha scelte le aliquote, come sono state aumentate?”
Alle ore 18.23 entra l’assessore De Chiara ed un minuto dopo (ore 18.24) rientrano il Sindaco Masi e l’Assessore Capoluongo”.
Risponde il consigliere Turco fuori dai microfoni. Riprende il consigliere Sardo: “tutte allo stesso livello? Quindi non è stata fatta nessuna differenza tra qualcuno, qualche negozio, rispetto a uno che ha uno studio. Un’ultima cosa: per quanto riguarda i diversamente abili c’è qualche sconto che hanno i diversamente abili rispetto …. “
Risposte fuori microfono: “c’è la riduzione di un terzo già da parecchio tempo”.
Riprende il Consigliere Sardo: “c’è uno sconto di un terzo, quindi c’è la riduzione. E come mai non è stata fatta la trasformazione da “tarsu” in “tia”?”
Consigliere Turco : “io mi ricordo, da quando facevo il delegato all’ambiente, quindi nel ’98 ,’99 che già uscì questa famosa trasformazione da tassa a tariffa e quindi elaborammo pure degli schemi di come si doveva pagare o non si doveva pagar. Poi è stata sempre prorogata di anno in anno e non è stata più obbligatoria. È una scelta dell’amministrazione politica di non fare questa… “
Discussione con il consigliere Sardo fuori dai microfoni.
Interviene il consigliere Moretti Sebastiano: “la tia va calcolata in parte sui metri quadrati della casa e in parte sul nucleo familiare. Corriamo il rischio poi di scaricare (come dire) il grosso della tassa sui nuclei familiari più numerosi che, in genere, sono anche i nuclei familiari che hanno qualche problema di ordine economico. E allora si corre il rischio, in quel caso, di scaricare su questi nuclei familiari che già hanno delle sofferenze di ordine economico un peso in più rispetto alla tassa della nettezza urbana. Si può fare, è una scelta politica che dobbiamo fare e su questo possiamo anche fare un dibattito in consiglio comunale e, insieme con la minoranza, stabiliamo se è più utile trasformarla in “tia” oppure lasciarla cosi com’è. Voglio dire, è sicuramente una discussione aperta, apribile cioè, sulla quale possiamo impegnare, veramente, anche una seduta del consiglio comunale. Ce la dobbiamo prendere tutti quanti questa responsabilità, anche la minoranza”.
Consigliere D’Agostino: “è chiaro, condivido pienamente quello che dice Moretti. Come in un nucleo familiare ci può stare il problema di un numero elevato di persone, quindi anche meno abbiente, può darsi che si trova una persona singola in un appartamento di 100 metri, e quindi, c’è anche l’aspetto inverso della medaglia. Dicevo rispetto, invece, a quel tipo di aumento incondizionato su tutte le tariffe, forse era il caso che andavamo a vedere un poco qualcosa: ho letto che da 10 euro e cinquanta si arriva a 12 e qualcosa di euro al metro quadrato per gli studi

professionali. Quindi il dottore Rapano, come molti, si troveranno su uno studio di 100 o 150 metri quadrati a pagare 2000 euro di rifiuti. Siccome uno studio professionale, in genere, produce carta e poco di rifiuti consistenti, visto che è una tassa cosi esosa, mi chiedevo se poteva essere rivisto in un momento particolare anche questo tipo di ripartizione, un po' più equa rispetto a un esercizio commerciale che paga comunque 850 € rispetto, ad un altro tipo di attività…Credo che sia un modo questo per poter attirare anche attività professionali tipo avvocati, ingegneri; cosi invece di andare ad Aversa vengono a Carinaro e sono più contenti perché pagano meno immondizia. Grazie".
Moretti Sebastiano: "io credo che sul problema della tassa della nettezza urbana, veramente noi dobbiamo aprire…come dire…una sessione di discussione perché credo che i problemi intorno a questa tassa sono tanti, non solo trasformazione in "tia" e non solo praticamente verificare se il peso, la percentuale che pagano alcuni settori, è eccessivo oppure no. Perché mi rendo conto che uno studio medico che produce pochi rifiuti paga 2000, attorno ai 2000 euro l'anno, non lo so, 1000, 1500 quello che sia, mi sembra eccessivo. Io credo che bisogna aprire un ragionamento che non riguarda solo questo, perché i problemi rispetto a questa tassa, sono veramente tanti. In realtà l'incidenza del costo del servizio, cioè la raccolta non è neanche la metà di quello che è il costo generale, l'incidenza grossa ce l'ha praticamente lo smaltimento. E allora su quello forse noi dobbiamo aprire un ragionamento molto efficace e forte perché dobbiamo andare a verificare gli esercizi commerciali che, magari dichiarano 200 metri quadrati e pagano la tassa su 200 metri quadrati, cosi come è previsto e producono 100 volte tanto in termini di produzione di rifiuti, che per smaltirli occorre una somma incredibile e che in qualche modo ricade sulla fiscalità generale degli altri. Non so se sono stato chiaro insomma… è li che dobbiamo aprire un ragionamento (aspetta fammi completare) e non è solo questo, credo che dobbiamo aprire un altro ragionamento, e su questo penso, come dire, se possibile a breve, magari tra i rappresentanti dei vari gruppi, dobbiamo anche riaprire il ragionamento sulla evasione, perché, io credo che, sulla qualità del servizio possiamo avere idee diverse ma non è detto che non si possa discutere pure su quello. Però è evidente: il primo problema è l'equità della risposta, praticamente delle risorse che i cittadini sono chiamati a pagare attraverso la tassa. Allora io dico tutte queste cose messe insieme, credo, che dobbiamo trovare un momento giusto per discutere e per trovare degli aggiusti".
Alle ore 18.34 entra il consigliere Moretti Francesco.
Consigliere Rapuano: "passiamo alla votazione". Presenti 17 (sindaco più 16 consiglieri). La votazione dà il seguente esito: voti favorevoli 12, 3 astenuti (Consiglieri: Barbato Domenico, Comparone, Petrarca) e 2 contrari (Consiglieri D'Agostino e Sardo).
Rivotiamo per la immediata esecuzione: voti favorevoli 12 voti; astenuti 3 (Consiglieri Barbato, Comparone, petrarca) e 2 contrari (Consiglieri D'Agostino e Sardo).

Letto, e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
RAPUANO LEUCIO	OLIVADESE GIOVANNA

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni15 consecutivi a partire dal ***00-00-0000*** *al* ***00-00-0000*** *come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000*

Carinaro, lì ***00-00-0000***
Il Messo Comunale

MORETTI SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

E' dichiarata immediatamente esguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
Addì, Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA